



Oggetto: Articolo 19 del decreto legislativo 152/2006 ed articolo 48 della legge regionale 10/2010. Verifica di assoggettabilità progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti pericolosi, sito in loc. Ingegnere, Sticciano Scalo, nel Comune di Roccastrada (GR). Proponente: Ecoteti S.r.l. Unipersonale - **Contributo**

Regione Toscana
direzione Tutela dell'Ambiente ed energia
settore Via

In merito all'istanza in oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, al fine di incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.

NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:

rifiuti: normativa nazionale: decreto legislativo 152/2006 parte IV; normativa regionale: legge regionale 25/1998; piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (delibera consiglio regionale 94/2014).

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTICOLI 4 E 5 COMMA 1 LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE.

La procedura di verifica di assoggettabilità a Via riguarda il progetto di un nuovo impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi da ubicarsi in loc. Ingegnere, Sticciano Scalo, nel Comune di Roccastrada, presentato dalla società Ecoteti S.r.l. Unipersonale.

La verifica di assoggettabilità a Via è propedeutica alla successiva fase autorizzativa.

Il presente contributo riguarda gli aspetti di coerenza della proposta progettuale in rapporto alla pianificazione regionale in materia di rifiuti. Si fanno salve le valutazioni tecniche del progetto e quanto altro attiene al successivo rilascio dell'autorizzazione, per le quali si rimanda al settore regionale competente.

COMPONENTE RIFIUTI

Pianificazione

Dalla documentazione presentata emerge che l'attività prevista nel nuovo impianto riguarderà il deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi identificati con i seguenti codici Eer:

170503*: terra e rocce, contenenti sostanze pericolose;

170601*: materiali isolanti contenenti amianto;

170603*: Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose;

170605*: Materiali da costruzione contenenti amianto;

170903*: Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.

Premesso quanto sopra, relativamente all'aspetto della pianificazione, si fa presente che la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani.

Pertanto le operazioni di gestione dei rifiuti speciali, che verranno effettuate nell'impianto, si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb).

Criteri di localizzazione

Per quanto riguarda le previsioni del piano regionale circa l'ubicazione di nuovi impianti di gestione rifiuti, si ricorda che il Prb contiene nell'allegato 4 i criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (urbani e speciali), suddivisi tra criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali.

Nell'ambito dello studio preliminare ambientale la società proponente ha esaminato la localizzazione dell'area di progetto in rapporto ai contenuti del paragrafo 3.5 *"Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria"* dell'allegato 4 al Prb, applicabile al caso in esame, evidenziando che il sito ricade nell'operatività:

- del criterio escludente *"Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi"*;
- del criterio penalizzante *"Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni)"*;
- di alcuni criteri preferenziali.

La predetta analisi si conclude rilevando che, per quanto attiene alla presenza del criterio escludente, l'impianto in esame è posto a meno di 500 metri dagli insediamenti residenziali, ma l'attività non avrà ripercussioni negative sulle matrici ambientali in quanto riguarderà quantitativi modesti di rifiuti pericolosi e verrà svolta completamente al chiuso all'interno di un capannone.

Premesso quanto sopra si fa presente che, per espressa previsione del piano regionale, il criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce *"..la completa "non idoneità" di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi"*.

In occasione di una nuova localizzazione e in presenza di criteri escludenti, il piano regionale non prevede infatti deroghe, né la possibilità di adozione di eventuali interventi di mitigazione o di valutazioni discrezionali da parte dell'autorità competente.

Nel caso specifico quindi, limitatamente alla possibilità di gestire rifiuti pericolosi, il criterio escludente opera, ancorché l'attività riguardi quantitativi contenuti di rifiuti e sia posta al chiuso.

Pertanto, a meno di una diversa valutazione della distanza dagli insediamenti residenziali da parte del Comune, che consenta di accertare il rispetto delle distanze previste dal criterio escludente,

l'area prescelta non risulta idonea alla localizzazione dell'attività di gestione rifiuti proposta.

Si segnala inoltre che nella disamina della localizzazione non è stato preso in esame il seguente criterio escludente: *“Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004”*.

CONCLUSIONI:

Si rileva che l'area di intervento, in quanto interessata da un criterio escludente dell'allegato 4 del vigente piano regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (Prb), segnalato direttamente dal proponente e descritto in premessa, non risulta idonea alla localizzazione dell'attività di gestione rifiuti prevista dal progetto.

Si ricorda, infatti, che secondo il Prb il criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce *“...la completa “non idoneità” di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi”*.

Tale non idoneità potrà essere superata solo qualora, nell'ambito della presente procedura di assoggettabilità a Via, emergano, da parte del Comune, elementi tali che consentano la rivalutazione della presenza del criterio stesso.

la Dirigente
Renata Laura Caselli

Referenti:

componente rifiuti: Laura Pampaloni (0554387157 – laura.pampaloni@regione.toscana.it)